

TRIBUNALE DI PISA

Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 *quater* c.p.c.

e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti

ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per la sig.ra **Salone Enza Maria Luisa**, nata in Gran Bretagna il 12.07.1978 (c.f. SLNNMR78L52Z114J) e res.te in Santa Croce Camerina (Rg), via Roma n. 110, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Francesca Abbamo del Foro di Ragusa (c.f. BBR FNC 80M67 H163 M - fax 0932.688532 - *pec* francesca.abbamo@avvragusa.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata in Pisa presso lo studio dell'avv. Alisia Cecconi, sito in via Matteucci n.36, (*pec* alisia.cecconi@pecordineavvocatipisa.it; fax 050/3136651)

ricorrente

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588), con sede in Roma, via Trastevere n. 76, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri n.4,

resistente

e

Ambito Territoriale Provinciale di Pisa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri n.4,

resistente

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore* c domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri n. 4

resistente

A) In fatto

L'odierna ricorrente è vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.D. del 02.04.1999 per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola elementare della Regione Sicilia (**doc.2**).



Deve rilevarsi che, nonostante il superamento del suddetto concorso già nel 1999, la ricorrente non ha ottenuto alcuna immissione a ruolo nella Regione Sicilia.

Solo a distanza di anni, e segnatamente in data 27.11.2015, la stessa è stata immessa in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) su posti di potenziamento nella scuola primaria per le classi di concorso EE posto comune **(doc.3)**.

Ciò posto l'Amministrazione odierna resistente, nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla suddetta ordinanza ministeriale, ha obbligato i docenti e, quindi, anche l'odierna ricorrente -immesse in ruolo nella c.d. fase C) del richiamato piano straordinario di assunzioni- ad inoltrare domanda di mobilità. Deve precisarsi che in seno alla citata domanda i docenti erano chiamati ad esprimere le proprie preferenze in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione **(doc.4)**. All'esito di tale procedura, l'amministrazione ha proceduto a disporre il trasferimento della sig.ra Salone attraverso la comunicazione via mail del 29.07.2016 **(doc.5)**.

In particolare, l'odierna ricorrente è stata definitivamente collocata presso l'ambito territoriale Toscana 0018 anziché presso l'ambito richiesto Sicilia 0024.

Si ribadisce che la sig.ra Salone è venuta a conoscenza del disposto trasferimento a mezzo la mail del 29.07.2016, la quale è priva di alcuna motivazione e (incredibilmente) non tiene conto né delle preferenze espresse né della circostanza che la medesima è vincitrice di un concorso disposto con D.D. del 02.04.1999 per l'assegnazione nella Regione Sicilia.

Non senza aggiungere che con il richiamato piano straordinario di mobilità i docenti neo immessi in ruolo sono stati costretti a presentare domanda di mobilità territoriale, atteso che -in difetto- l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierna ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo.

La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale della Toscana, invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0024, disposta dal M.I.U.R., è gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti.

B) In diritto

Al fine di meglio comprendere l'errore in cui l'Amministrazione odierna resistente è incorsa nel disporre il contestato trasferimento, risulta opportuno richiamare l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.



Il suddetto articolo dispone che “...per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati...”.

Successivamente all'emanazione della predetta legge è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data. In particolare, con i suddetti provvedimenti è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

Infatti, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che “...**gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...**”; mentre per gli “...assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E.” è prevista la loro partecipazione alla “...mobilità territoriale...”.

Ne deriva che solo ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012 - e cioè da un concorso successivo a quello indetto con D.D. del 1999- è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale; mentre i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente, sono stati inspiegabilmente costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità.



Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più alto in graduatoria rispetto a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza.

E', infatti, evidente che ai docenti vincitori di concorso del 2012, sebbene in possesso di punteggio inferiore, sono state assegnate sedi nella prima provincia o classe di concorso scelta.

Non è dato comprendere né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha comportato gravi disparità di trattamento fra i docenti delle diverse fasi di appartenenza. Tutto ciò con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4, 35.

Infatti si consideri che per la classe di concorso EE all'odierna ricorrente è stato attribuito il punteggio pari a n.33. Nonostante, dunque, il predetto considerevole punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso, a titolo esemplificativo, dalla sig.ra Garofalo Giovanna con punteggio pari a n.12, dalla sig.ra Guarnaccia Donatella con punteggio pari a n.12, dalla sig.ra Bonomo Monica con punteggio pari a n. 12, dalla sig.ra Marza' Eleonora con punteggio pari a n. 15, dalla sig.ra Agrò Carla con punteggio pari a n.18, dalla sig.ra Cicero Annalisa con punteggio pari a n. 18, dalla sig.ra Criscione Giuseppina con punteggio pari a n.18, dalla sig.ra Baglieri Loredana con punteggio pari a n. 23 (**doc.6**). Queste ultime, infatti, sono state trasferite presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa.

Altro pregiudizio patito dalla sig.ra Salone, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità.

Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità per il 2016/2017, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo superato a suo tempo un concorso regionale per l'assunzione presso la Regione Sicilia e pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza.

Ma vi è di più.

I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail il 29.07.16, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 29.07.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma.



Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n.4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui sono state previste *"...deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione..."* (doc.7).

Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento, l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima ha comunicato i disposti trasferimenti.

La palese inammissibilità, abnormità ed illegittimità dei citati provvedimenti è costituita soprattutto dalla condotta tenuta dall'Amministrazione resistente, la quale anziché prendere atto e dare piena osservanza al provvedimento emesso dal Tribunale Amministrativo, lo ha pienamente disatteso.

Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art.97 della Costituzione.

****** Il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico il cui funzionamento era ed è sconosciuto.

Tale circostanza si pone in evidente contrasto con il principio fondamentale secondo cui *"...l'utilizzo dello strumento informatico debba categoricamente essere considerato come servente rispetto all'attività amministrativa..."* (T.A.R. Puglia, sez. di Bari, n. 807/2016).

Nel caso di specie, invero, si è giunti ad emettere il provvedimento in questione senza alcun preliminare procedimento, senza alcuna motivazione, senza che alcun funzionario dell'amministrazione abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni.

Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Dal ché la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque dei precetti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti.

Del resto, *"...a seguito dell'art.3 della legge n.241/1990, l'obbligo di motivazione –vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle determinazioni della p.a. – vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti"* (TAR Emilia Romagna, sede di Parma, n. 486/2005).



Il Ministero, odierno resistente, avrebbe dovuto sia esplicitare le ragioni per le quali non sono state assecondate le preferenze sia i criteri utilizzati per giungere all'assegnazione definitiva.

L'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 310/2010), nella quale è stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

Ed ancora: “...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non è volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l'Amministrazione esteri, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera...” (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013).

Del resto, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata trasferita definitivamente in Toscana, e segnatamente a Pisa, a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome sopra dimostrato con punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia.

Non sfuggirà infatti che “...la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi...” (Tribunali di Trani, sezione Lavoro, ordinanza del 16.09.2016).

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale della Toscana disposto nei confronti della sig.ra Salone, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso l'ambito prescelto quale Sicilia 0024.



Stante l'illegittimità della condotta tenuta da parte resistente e in questa sede lamentata è di tutta evidenza che la ricorrente ha altresì diritto ad ottenere il risarcimento degli ingenti costi che la ricorrente è stata ed è ingiustamente costretta ad affrontare per far fronte alle esigenze personale e familiari determinate da quanto dedotto.

Ed infatti i disposti trasferimenti hanno nel tempo comportato, e stanno comportando, un considerevole esborso di denaro pari ad oggi a circa **€ 4.652,19 (doc.8)**, essendo stata l'odierna ricorrente costretta a sostenere le spese per l'alloggio e il viaggio e, conseguentemente, a subire numerosi danni sia economici sia morali.

Al riguardo, si chiede dunque sin d'ora il risarcimento sia dell'integrale danno patrimoniale (sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante) che non patrimoniale dalla medesima patito, attraverso la corresponsione di una somma da determinarsi anche in via equitativa. Ciò tenuto conto che i citati disagi economici vanno rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresentando un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio *tempore*, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali della lavoratrice. Tenuto conto di quanto sopra esposto, sussistono fondati motivi per avanzare

Istanza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa

In ordine al requisito del *fumus boni iuris* non è il caso di indugiare ulteriormente, in quanto si è già data prova della fondatezza delle ragioni dedotte dall'odierna ricorrente.

Per quanto attiene poi al *periculum in mora* non pare discutibile che tale presupposto discenda dalla circostanza che la sig.ra Salone è stata costretta non solo a presentare la domanda di mobilità, che di fatto ha limitato, se non escluso, le possibilità di trasferimento, ma è stata altresì costretta a pianificare un repentino trasloco dalla propria città di residenza, non voluto e del tutto ingiustificato.

Al riguardo, appare appena il caso di precisare che l'odierna ricorrente è stata costretta ad abbandonare la propria famiglia, il marito lavoratore e come tale impossibilitato a trasferirsi, e i suoi due figli minorenni di 7 e 3 anni, e ciò senza che mai nessuno abbia accertato ed esaminato la sua posizione (**doc.9**).

Al riguardo, si consideri che le nuove condizioni di lavoro non consentono alla medesima di adempiere alla essenziale funzione familiare e propria di ciascun individuo con chiara violazione dei dettati di cui all'art.29 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.



Si rileva, inoltre, che in fattispecie simili se non identiche a quella che ci occupa, diversi Tribunali, in funzione del Giudice del Lavoro, hanno accolto l'avanzata richiesta cautelare (cfr. *ex multis* Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 15.11.2016; Tribunale di Pavia, ordinanza del 11.11.2016; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 02.11.2016; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016).

Inoltre, è stato evidenziato che “...la lontananza, in particolare, dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia...” (Tribunale di Trani, ordinanza del 16.09.2016).

Infine, si rileva che il mancato accoglimento della spiegata istanza cautelare pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo *status* di lavoratrice e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante. A ciò, per come sopradedito, devono aggiungersi anche le difficoltà economiche che la famiglia della ricorrente sta subendo a ragione delle spese di cui si è detto e che rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresentano un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio *tempore*, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali della lavoratrice. Rispetto a ciò si consideri che anche il marito della ricorrente è un lavoratore dipendente con uno stipendio medio (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione-**doc.10**) e che lo stesso ha potuto sopperire solo con il proprio impegno alla mancanza dell'odierna istante nella gestione familiare.

Infine, ai fini dell'accoglimento della istanza cautelare dovrà tenersi conto anche della circostanza che i tempi di un giudizio di merito possono significativamente incidere sui diritti della lavoratrice, espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, la tutela della maternità e dell'infanzia ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

**piaccia all'On.le Tribunale adito
in via cautelare**

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, **sospendere** l'assegnazione definitiva presso l'ambito Toscana operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti della ricorrente, ordinando alle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, di collocare la sig.ra Salone all'interno dell'ambito territoriale 0024 della Regione Sicilia ovvero, nel caso in cui nel predetto



ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, nell'ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità in atti; **in ogni caso adottare** tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente e a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio di merito;

nel merito

in via preliminare, ove ritenuto opportuno, in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, autorizzare la notifica ex art.151 c.p.c. nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia /ambito territoriale della Provincia di Ragusa; **accogliere** il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione definitiva presso l'ambito Toscana operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti della ricorrente, ordinando alla citata amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0024 della Regione Sicilia ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti; **condannare** il M.I.U.R. al risarcimento in favore dell'odierna ricorrente sia dell'integrale danno patrimoniale (sia sotto il profilo del danno emergente che sotto quello del lucro cessante) che non patrimoniale dalla medesima patito, attraverso la corresponsione di una somma da determinarsi anche in via equitativa che, comunque, ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio del presente giudizio.

Con riserva d'ogni altra deduzione e/o eccezione a seguito delle avverse difese.

Si dichiara che ai fini del pagamento del Contributo Unificato il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego e non è dovuto il contributo unificato come da dichiarazione sostitutiva di certificazione (cfr. doc.10).

Si producono:

- copia certificato superamento concorso ordinario D.D. 02.04.99 (**doc.2**);
- copia contratto individuale di lavoro del 27.11.2015 (**doc.3**);
- copia domanda di mobilità territoriale (**doc.4**);
- copia comunicazione di assegnazione incarico su sede scolastica e comunicazione via mail del 29.07.2016 (**doc.5**);
- copia elenco trasferimenti M.I.U.R. del 29.07.2016(**doc.6**);
- copia ordinanza cautelare n. 4720 del 14.07.2016 T.A.R. Lazio (**doc.7**);



- copia spese di viaggio e di alloggio (**doc.8**);
- copia certificato di famiglia (**doc.9**);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (**doc.10**).

Ragusa-Pisa, 15.02.2017

avv. Francesca Abbamo



**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti del
litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)**

La sottoscritta procuratrice che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

preMESSO

che il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità del disposto trasferimento operato dal M.I.U.R. nei confronti dell'odierna istante, ordinando alla citata Amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0024 della Regione Sicilia ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti;

che ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria potranno essere titolari di un potenziale interesse contrario a quello dell'odierna ricorrente;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie inerenti la scuola primaria e quelli assegnati nella Provincia di Ragusa;

rilevato

che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi *ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari*;

che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sez. del C.d.S. n. 106/1990 “ *non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...* ”

che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

che già l'art. 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.-.

che il Taz Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici



proclami previsti dall'art. 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“... l'urgenza e sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ... giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria..”* (Trib. Genova, sez. lavoro n. 3578/11)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

chiede

all'On. Giudice del lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

voglia autorizzare la notificazione del ricorso

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa – attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente ed indicazione all'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“..tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa...”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa-Pisa, 15.02.2017

avv. Francesca Abbamo

